

n.b. LA PRESENTE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEVE ESSERE RILASCIATA NELLA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO OVVERO DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA DI ANTICIPO  
FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (F.A.S.)  
Linea d'intervento 1.4.C.

Garanzia n.

PREMESSO

Che l'amministrazione regionale attua il presente intervento coerentemente con quanto previsto:

- dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione (2006/C 323/01);
- dalla delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
- dalla delibera n. 144 del 25 febbraio 2008, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010, idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione 2007/2013 (con valenza di DUP);
- dalla delibera della Giunta regionale n. 529 del 07.07.2008 di approvazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013 con presa d'atto del Cipe deliberazione n. 11 del 06.03.2009;
- dalla delibera della Giunta regionale n. 460 del 17.06.2013 di approvazione del Documento di dettaglio del PAR FAS 2007 – 2013;
- dalla deliberazione n. 459 del 17.06.2013 con la quale si approva il piano finanziario del PAR FAS;

che la delibera n. 167 del 16 marzo 2009 individua l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) quale organismo intermedio per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR;

che la delibera n. 871 del 12 ottobre 2009 affida ad ARTEA lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS e approva gli indirizzi operativi per ARTEA per lo svolgimento della suddetta attività;

che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. ....del .....ha approvato il bando per la concessione di agevolazione a valere sul PAR FAS 2007 - 2013 linea di azione 1.4 - sub-azione C "Sostegno di processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese";

che nell'allegato A del Decreto Dirigenziale n. .... è prevista la possibilità di erogare il 40% del contributo concesso a titolo di primo acconto;

che la Regione toscana con Decreto Dirigenziale n. ....ha approvato la graduatoria a valere sul PAR FAS 2007 - 2013 linea di azione 1.4 sub azione C) "Sostegno di processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese";

- che l'impresa \_\_\_\_\_ è risultata ammessa a contributo sul Bando di cui sopra, come risulta da graduatoria approvata con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che in base al suddetto Bando è prevista la possibilità di erogare un anticipo del contributo. Il suddetto contributo è definito nella misura del 40% dell'ammontare del finanziamento concesso come risulta dalla comunicazione, protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ , inviata ai beneficiari dal responsabile del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;

che il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ , in proprio

OPPURE

in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ , con sede legale in \_\_\_\_\_ , P. IVA n. \_\_\_\_\_ , iscritta nel Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ , (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario di un contributo di cui alla linea d'intervento \_\_\_\_\_ pari a Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), concesso dalla Regione Toscana ed erogato attraverso ARTEA in qualità di organismo responsabile del controllo e pagamento, con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha richiesto ad ARTEA il pagamento anticipato di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_);

che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte ovvero nel caso in cui il contributo venga revocato per inosservanza da parte del beneficiario delle prescrizioni dettate dal Bando relativamente all'esecuzione delle attività progettuali, oppure nel caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario

#### TUTTO CIO' PREMESSO

La Società /Banca \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, autorizzata da \_\_\_\_\_ ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di ARTEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate di interessi, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da ARTEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).

#### CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

##### 1. Durata della garanzia

La garanzia ha durata pari al periodo di realizzazione del progetto, maggiorato di ulteriori sei mesi e quindi fino al \_\_\_\_\_. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fideiussore da parte di ARTEA la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 2 semestralità (scadenza di cui sopra maggiorata di 12 mesi).

Nel caso di concessione di proroghe del termine del completamento dell'investimento entro i suddetti termini, il contraente si impegna ad adeguare la durata della garanzia. Tale adeguamento non potrà, comunque, superare i 24 mesi.

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'ARTEA può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente beneficiario del contributo e al Fideiussore.

2. Garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce ad ARTEA, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che ARTEA richiederà al Contraente.

3. Richiesta di pagamento

In caso di inadempienza del contraente, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà in ogni caso considerata inadempienza del contraente la mancata presentazione, da parte di quest'ultimo, dell'adeguamento della durata della garanzia nei termini previsti all'articolo 1 delle presenti "condizioni generali".

4. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da ARTEA, sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARTEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

5. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all'art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ARTEA..

6. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della Regione o di ARTEA il foro competente è quello di Firenze.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:

4. Modalità di pagamento

5. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

6. Foro competente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'